

**COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE**  
**(Provincia di Padova)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI  
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI  
QUALUNQUE GENERE a:**

- **persone**
- **enti pubblici e privati**

- **art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241**

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 4/04/2023 è stata abrogata la parte prima del presente Regolamento: “tipologia di interventi di sostegno economico” – artt. 1-12.

- .....
- **parte prima: tipologia di interventi di sostegno economico**
  - **parte seconda: criteri per la concessione di contributi/sussidi e ausili vari nei settori cultura-istruzione ed assistenza scolastica-sport e tempo libero-iniziativa per attività varie e promozionali**

## **Parte prima**

### **TIPOLOGIA di interventi di sostegno economico**

#### **Art. 1 - Principi Generali**

Nell'ambito dei principi dettati dall'art. 38 della Costituzione, dal D.P.R. 616/1977, dalla L.R. n. 55/1982, dall'art. 12 della Legge n. 241/90, dal D.Lgs. n. 109/98 e dalla Legge n. 328/2000, il presente regolamento disciplina gli interventi e/o benefici di natura economica da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti di persone e nuclei familiari che si trovino in disagiate condizioni socio-economiche con la finalità di offrire un sostegno al superamento dello stato di disagio.

Il servizio sociale del Comune svolge un'azione di promozione dell'autonomia della persona anche attraverso lo strumento dell'erogazione dei contributi economici all'interno di un progetto individuale di integrazione e inserimento sociale.

Il progetto ha la funzione di individuare un percorso personalizzato che tenga conto dei bisogni dell'utenza, delle sue caratteristiche, delle risorse potenziali e delle azioni/risposte che il Servizio Sociale può implementare, attivando anche opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente deboli.

Il servizio sociale si avvale del supporto della rete dei servizi territoriali pubblici e privati per favorire il superamento delle situazioni di bisogno e contrastare così l'esclusione sociale.

#### **Art. 2 – finalità**

Il presente regolamento definisce criteri e modalità per l'accesso ai benefici di carattere economico di cittadini residenti nel Comune di Santa Giustina in Colle, in disagiate condizioni economiche.

La concessione e la determinazione del contributo è subordinata alla valutazione economica e sociale da parte del Servizio Sociale dell'ente, sulla base del progetto individuale di integrazione e inclusione.

Gli interventi economici si prefiggono di :

- garantire un livello minimo di sussistenza ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni socio-economiche e/o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere a causa di inabilità permanente dovuta ad handicap o malattie gravi, emarginazione dal lavoro per cause non imputabili a propria volontà, assenza di sostegno familiare;
- sostenere la persona o il nucleo familiare attraverso contributi economici che possano favorire il percorso di autonomia individuale, in un'ottica di *empowerment*

Resta inteso che il richiedente, al fine di evitare un atteggiamento passivo-assistenziale e sviluppare invece un processo di autoattivazione, deve necessariamente fare affidamento in prima istanza alle proprie risorse economiche e di rete.

Il contributo economico diventa così un ulteriore strumento che favorisce percorsi di inclusione sociale.

Con interventi economici mirati e tempestivi l'Ente locale ottimizza l'utilizzo delle proprie risorse, aumentando così il benessere sociale della cittadinanza, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

### **Art. 3 – Destinatari degli interventi sociali**

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore dei cittadini italiani e stranieri che siano iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Santa Giustina in Colle.

I cittadini extra-comunitari devono essere in regola con la vigente normativa nazionale sull'immigrazione ed, in particolare, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, con validità di almeno un anno, o permesso di soggiorno CE o carta di soggiorno .

Il Servizio Sociale dell'Ente nell'ambito della condivisione del progetto individuale di integrazione e inclusione con la persona che richiede il contributo, può valutare la disponibilità dello stesso a svolgere una attività utile alla comunità o attività inerenti la propria emancipazione personale.

### **Art. 4 – Requisiti per l'accesso ai contributi economici**

Per accedere ai contributi di cui al presente regolamento il richiedente deve trovarsi nella seguente situazione :

- stato di necessità/ assenza di reddito
- incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie necessità primarie per inabilità di ordine fisico e/o psichico;
- difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- essere sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che rende necessari interventi socio-assistenziali;
- assenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del C.C.

In ogni caso, ai fini dell'accesso ai contributi economici di cui al presente regolamento, la valutazione della situazione economica avviene secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e nell'ambito delle fasce di reddito all'uopo stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale.

### **Art. 5 – Presa in carico**

La presa in carica si articola in tre momenti:

1. fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale, attraverso l'ascolto e la eventuale ridefinizione della domanda espressa dalla persona e la lettura dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse

- della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. verifica della presenza di parenti obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del C.C. , e della loro capacità e possibilità di far fronte alle problematiche del congiunto
  3. predisposizione del progetto individuale quale strumento operativo che garantisce un percorso chiaro e condiviso al fine di superare la condizione di bisogno.

## **Art. 6 – tipologia dei contributi economici**

I contributi economici possono essere

- ordinari
- straordinari

L'assistenza economica può essere erogata mediante le seguenti forme alternative: mediante contributi economici, voucher, buoni spesa, servizi erogati da Associazioni di Volontariato convenzionate con l'Ente.

## **Art. 7 – contributo ordinario**

Per contributo ordinario si intende un sussidio economico erogato per il periodo di tempo indicato nel progetto individuale di cui all'art. 5.

L'intervento continuativo al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, verrà concesso successivamente all'elaborazione del progetto individuale, dove verranno definite le modalità e il limite temporale di erogazione, tenendo conto delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

Il contributo avente carattere continuativo potrà essere concesso fino a 6 mesi, eventualmente rivalutabile, a seguito di presentazione di nuova istanza da parte del medesimo beneficiario, nel caso di persistenza della situazione di difficoltà e contestuale rischio di perdita dell'alloggio, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.

## **Art. 8 – contributo straordinario**

Trattasi di contributi previsti per particolari e contingenti circostanze dimostrate, quantificati sulla base di bisogni specifici e spese documentate dal richiedente. Potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore alle fasce stabilite con delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 4, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche ed eccezionale stato di bisogno . Tali richieste verranno valutate dalla Giunta Comunale che impartirà le direttive all'ufficio competente.

## **Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda**

La domanda va presentata in carta semplice, su apposito modulo fornito dall'ufficio preposto e corredato dai seguenti documenti:

- attestazione ISEE in corso di validità
- fotocopia della busta paga e/o del cedolino di pensione

- dichiarazione dello stato di disoccupazione
- fotocopia del contratto di affitto e ricevuta del pagamento
- preventivo di spesa e/o fattura sostenuta
- ogni altra documentazione ritenuta utile ( es. certificazione medico- sanitaria,..)

## **Art. 10 – nucleo familiare di riferimento**

La determinazione della situazione economica del richiedente viene considerata in riferimento al nucleo familiare di appartenenza come previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

## **Art. 11 – Controlli**

In base alle normative vigenti l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Qualora, a seguito dell'erogazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito e/o nucleo familiare e da questi non dichiarati, verrà immediatamente sospesa l'erogazione del beneficio.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'azione di rivalsa per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data della sospensione del contributo.

## **Art. 12 – Abrogazione, rinvii e norme finali.**

Il presente "Regolamento per gli interventi di sostegno di natura economica" abroga il precedente.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

## **Parte Seconda**

### **CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI/SUSSIDI E AUSILI VARI**

*Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere, con apposito provvedimento deliberativo della Giunta, o con determinazione del Funzionario responsabile qualora il contributo sia previsto nel PEG, all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, nonché ad Associazioni regolarmente iscritte nell'albo comunale, per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento.*

#### **Art. 1 Settori di intervento**

- **CULTURA**
- **ISTRUZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA**
- **SPORT E TEMPO LIBERO**
- **INIZIATIVE PER ATTIVITA' VARIE E PROMOZIONALI**

#### **interventi relativi ad attività culturali**

1. Gli interventi nel settore culturale possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, e di persone che operano nel territorio comunale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e sviluppo della cultura, al diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore :
  - a. di enti ed associazioni nei cui confronti il Comune ha in atto una convenzione o un rapporto e che svolgono attività di lunga tradizione culturale o manifestazioni di particolare interesse;
  - b. di enti, associazioni e persone che realizzano iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo;
  - c. di enti ed associazioni culturali, a sostegno della loro attività istituzionale .

#### **interventi relativi ad attività educative**

1. Gli interventi per quanto attiene alle attività educative, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Santa Giustina in Colle,

per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente :

- a. l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;
- b. le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscono del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

### **Interventi relativi ad attività rivolte alla gioventù**

1. Gli interventi per quanto attiene alle attività rivolte alla gioventù , possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Santa Giustina in Colle, per iniziative, attività o manifestazioni le cui finalità rispondano alla esigenza di garantire la conoscenza e la crescita sociale e culturale della gioventù.

### **Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero.**

Gli interventi per quanto attiene ad attività sportive, possono essere disposti a favore di enti o gruppi dilettantistici, di enti di promozione sportiva, di enti o società affiliate alle federazioni del CONI e di enti, società o gruppi, che operano in Santa Giustina in Colle, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, provinciale, regionale, nazionale o per l'espletamento di attività sportive.

### **Interventi per iniziative varie e promozionali**

Gli interventi per quanto attiene ad attività varie e promozionali del territorio locale, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Santa Giustina in Colle, per iniziative, attività o manifestazioni che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa.

## **Art. 2 Soggetti beneficiari**

Gli interventi di cui all'art. 1 sono disposti in particolare a favore di:

- a. Enti ed associazioni nei cui confronti il Comune ha in atto una convenzione o un rapporto e che svolgono attività di lunga tradizione nei settori elencati all'art. 1;
- b. Enti ed associazioni e persone che realizzano iniziative di particolare rilievo;
- c. Enti ed associazioni , a sostegno della loro attività istituzionale .

## **Art. 3 Tipi di contributi**

L' Amministrazione Comunale può intervenire per concedere :

- a. Patrocinio dell'iniziativa

- b. Uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, di proprietà dell'ente
- c. Contributi in denaro.

#### **Art. 4 Criteri di concessione**

La Giunta, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dall'ufficio comunale preposto, predispone la concessione dei contributi con riferimento ai seguenti criteri generali:

##### **a. per le attività annuali:**

- assenza di fini di lucro negli scopi statutari
- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta
- coincidenza dell'attività svolta con interessi generali e diffusa della popolazione locale
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari
- rilevanza territoriale dell'attività

##### **b. per attività specifiche e singole iniziative: (limite massimo di intervento di spesa pari all'80% della spesa prevista)**

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza degli interessi diffusi, coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità di altri finanziamenti di provvidenza pubblica.

#### **Art. 5 modalità e termini per la presentazione delle istanze**

1. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività annuali devono pervenire, salvo diversa indicazione, improrogabilmente entro il **30 settembre** di ogni anno al protocollo dell'ente per l'inoltro all'ufficio competente che, nel termine di 30 giorni dalla stessa, provvederà all'istruttoria.
2. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra o l'assenza dei requisiti richiesti, comportano l'archiviazione della relativa pratica.
3. Per le singole iniziative di carattere occasionale o d'urgenza, le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta e potranno essere ammesse compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

#### **Art. 6 Contenuto della domanda**

La domanda di contributo di cui all'art. 5 deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:



- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita Iva;
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe
- descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune
- dettagliato preventivo di spesa
- bilancio consuntivo dell'anno precedente
- impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno
- dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative
- indicazione delle eventuali altre richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito)
- impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento
- copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo se non già presentato

### ***Art. 7 Concessione ed erogazione dei contributi***

1. La Giunta Comunale delibera il riconoscimento dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento e delle indicazioni contenute nella istruttoria delle richieste da parte dell'ufficio comunale, osservando i criteri di rilevanza sociale e di interesse per l'intera comunità cittadina, di affidabilità soggettiva del soggetto richiedente, di validità dell'attività per la quale viene chiesto il contributo e di compatibilità dei contributi richiesti in relazione alla disponibilità finanziaria dell'ente.
2. Il contributo viene erogato con provvedimento del funzionario responsabile dell'ufficio competente .
3. I contributi per le singole iniziative verranno erogati a consuntivo, per un importo massimo pari all'80 % della spesa sostenuta e rendicontata.

### ***Art. 8 rendicontazione***

Il soggetto pubblico o privato, per ottenere la liquidazione del contributo di cui all'art. **4 lett. b)**, deve presentare, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo, la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa con allegato materiale di documentazione della manifestazione/iniziativa;
- rendiconto della gestione;
- copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell'attività;
- dichiarazione comprovante che le fatture che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori contributi ad altri enti pubblici o privati nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente dell'iniziativa o dell'attività;
- intestazione numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione;
- dichiarazione per l'applicazione del regime sulle ritenute di acconto.

### **Art. 9 revoca del contributo**

1. La Giunta Comunale procede alla revoca totale o parziale del contributo nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma oggetto del contributo.
2. Parimenti comporta la revoca del contributo la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al precedente art. 8 nei termini dallo stesso previsti.

### **Art. 10 pubblicazione sul sito istituzionale dei contributi erogati**

1. Il Comune, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, provvede a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, sezione *Amministrazione Trasparente* – sottosezione “*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*” come previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
2. La pubblicazione, per le finalità di cui al presente Regolamento, conterrà gli elementi previsti dalla legge in vigore.

### **Art. 11 Norme finali**

1. Il Comune di Santa Giustina in Colle resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.
4. L'ente beneficiario del vantaggio economico è tenuto ad apporre la dicitura “**con il contributo del Comune di Santa Giustina in Colle**” sui volantini, manifesti e messaggi pubblicitari e insegne varie concernenti attività, manifestazioni, convegni, mostre e spettacoli sovvenzionati dall'Amministrazione